

(N. 641)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 luglio 1954 (V. Stampato N. 596)*

presentato dal **Ministro dell'Industria e Commercio**
(MALVESTITI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(PELLA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(AZARA)

col **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

col **Ministro della Difesa**
(TAVIANI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(MERLIN)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(SALOMONE)

col **Ministro dei Trasporti**
(MATTARELLA)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**
(PANETTI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**
(RUBINACCI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1954

Soppressione dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (U.N.I.) riconosciuto con regio decreto 18 luglio 1930, n. 1107, è soppresso.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria sarà devoluto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, a quell'associazione o a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia il compito di promuovere lo sviluppo dell'unificazione nel campo della produzione industriale e dell'attività commerciale e dei cui organi direttivi e tecnici faranno parte, in base allo statuto, rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio e degli altri Ministeri interessati.

Art. 3.

Fino a quando non saranno entrate in vigore disposizioni intese a dare una organica disciplina legislativa alla materia della uni-

ficazione e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, le norme di unificazione obbligatoria sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche:

1° su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministri interessati per i settori di competenza del Ministero dell'industria e del commercio;

2° su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con gli altri Ministri interessati, in ogni diverso caso.

Art. 4.

Le norme di unificazione di cui all'articolo precedente debbono essere dirette al miglioramento della qualità, alla diminuzione dei costi dei prodotti e dei servizi, nonchè a favorire una pronta disponibilità dei prodotti e dei servizi stessi, nell'interesse dell'economia nazionale ed in particolare dei consumatori, tenuto conto anche delle esigenze della difesa.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI